



**DETERMINAZIONE n. 3/2024
del 13 marzo 2024**

Oggetto: fornitura computer portatile e videoproiettore in uso per attività dell'Ente – CIG: B0C94C2C1D.

IL RESPONSABILE DELL'AUTOMOBILE CLUB DI CAGLIARI

VISTO il D.lgs. n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D. Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il provvedimento di nomina dello scrivente a responsabile ad interim dell'Automobile Club di Cagliari, DRUO.A210344/0004842/23 del 27 ottobre 2023, a firma del Segretario Generale dell'Automobile Club d'Italia;

PRESO ATTO di quanto indicato dal Presidente con deliberazione n. 4 del 22 febbraio 2024, ratificata con verbale del Consiglio Direttivo n. 2 del 7 marzo 2024, che demandava lo scrivente alla fornitura di quanto necessario allo svolgimento delle attività dell'Ente con i fondi messi a disposizione nel budget 2024;

CONSIDERATO:

- che il Presidente dell'Ente, su sua espressa richiesta, viaggiando spesso per lavoro, necessita di computer portatile performante e funzionale alle esigenze lavorative legate alla propria posizione;
- che l'Ente, tenendo spesso incontri con i Soci, con gli sportivi nonché corsi di educazione stradale, necessita di un videoproiettore al fine di riprodurre il materiale dei moduli formativi;

VALUTATO, quindi:

- che per operare una scelta del modello, data la quantità di lavoro che viene svolto sul computer portatile, c'è la necessità di un apparecchio performante, che abbia uno schermo sufficientemente grande, nello specifico di almeno 13.3 pollici, che gestisca file con risoluzioni elevate e che abbia una capacità memoria RAM di almeno 516 GB;
- che per operare una scelta del modello, data la quantità di lavoro che viene svolto con il videoproiettore, c'è la necessità di un apparecchio performante e portatile, che abbia una capacità di 300 Lumen, 720p, altoparlante Bluetooth da 10 W, proiezione wireless e batteria integrata;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei Contratti Pubblici, in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 241/1990, responsabile del procedimento RUP è il Responsabile dell'Ente, in virtù della nomina a responsabile dell'Ente su richiamata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 5 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Nella procedura di gara le stazioni appaltanti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento";

VISTO l'art.17, comma 2, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

APPURATO:

- che l'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di



documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

RICHIAMATO l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 1) del D.Lgs n. 36/2023 "Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 145/2018, il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici;

TENUTO CONTO che l'importo presunto previsto per il servizio di che trattasi è inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non sussiste l'obbligo dell'acquisto tramite MEPA o altri mercati elettronici;

ACQUISITE al prot. n. 73/24 e al prot. N. 74/24 del 12 marzo 2024, l'offerta della LPT INFORMATICA SRL, via Nazionale Passo, cap 83036, Mirabella Eclano (AV), tel: +390825438178, P.IVA: 02638500641, che propone:

- computer portatile EliteBook 630 G10 (special edition gar. 3 anni onsite), con le caratteristiche specificate nel preventivo agli atti per il prezzo di € 899,00;
- proiettore LED portatile ASUS ZenBeam Latte L1, con le caratteristiche specificate nel preventivo agli atti per il prezzo di € 450,00;

ad un costo totale di € 1.349,00 oltre IVA;

TENUTO CONTO che la società suindicata è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che si è proceduto ad una verifica sul mercato di riferimento per la fornitura di che trattasi rilevando che la cifra è congrua;

ATTESO che la presente è anche determinazione a contrarre;

RITENUTO di aggiudicare, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, la fornitura di che trattasi alla LPT INFORMATICA SRL, via Nazionale Passo, cap 83036, Mirabella Eclano (AV), tel: +390825438178, P.IVA: 02638500641;

CONSIDERATO CHE ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023 il principio di rotazione può essere derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto poiché:

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando



puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

RITENUTI i motivi, adottati nella descrizione sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente adottato adeguato ai principi dell'art. 4 e del titolo II, capo II del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto, ed approvato dal Consiglio direttivo con verbale del 5 febbraio 2002;

VISTO l'art.6-bis della Legge n. 241/1990 relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

PRECISATO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO il budget annuale per l'anno 2024, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, approvato dal Consiglio Direttivo con verbale n. 7 del 30 ottobre 2023 e con successiva rimodulazione approvata con verbale del Consiglio Direttivo n. 1 del 30 gennaio 2024;

PRESO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema dell'ANAC il CIG n B0C94C2C1D;

VISTO il DURC regolare, comunicazione prot. INAIL_42450819 del 13/02/2024-scadenza 12/06/2024;

DETERMINA

- di approvare e di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di dare atto che il RUP è lo scrivente, responsabile dell'Automobile Club di Cagliari;
- di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla LPT INFORMATICA SRL, via Nazionale Passo, cap 83036, Mirabella Eclano (AV), tel: +390825438178, P.IVA: 02638500641, la fornitura di cui in narrativa e come in premessa rappresentato, ad un costo stimato di € 1.349,00 oltre IVA soggetta a split payment;
- di prendere atto che il numero di CIG assegnato dall'ANAC è il seguente B0C94C2C1D;
- di impegnare la spesa prevista sul budget 2024;
- di provvedere al pagamento dei servizi senza necessità di ulteriore atto di liquidazione e a presentazione delle singole fatture acquisite con modalità elettronica;
- di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *amministrazione trasparente*

Cagliari, 13 marzo 2024

Il Responsabile
Dott. Attilio Iannuzzo